

ALLEGATO "A" AL REP. N. 40974/27609

STATUTO CIRCOLO DELLA STAMPA – SPORTING A.P.S-A.S.D.

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, **"CIRCOLO DELLA STAMPA - SPORTING ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, -siglabile "Circolo della Stampa - Sporting A.P.S - A.S.D.", che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "Associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" e "ASD" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" e "Associazione Sportiva Dilettantistica" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale in Torino, C.so Stati Uniti n. 27 e ha sede sportiva in C.so Giovanni Agnelli 45 in Torino.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'Associazione è stata fondata nel 1957, è apolitica, non confessionale, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed è legata alle tradizioni del giornalismo piemontese, culturali, sociali, sportive e ricreative. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d) D.lgs 117/2017);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i) D.lgs 117/2017;
 - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t) D.lgs 117/2017.
2. Le attività dell'Associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
3. L'associazione è ispirata ai principi di democraticità, di uguaglianza dei diritti degli associati e di elettività delle cariche sociali.
4. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
5. Ai fini organizzativi l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o

comodato strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle attività statutarie e potrà inoltre compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali.

6. L'Associazione acquisisce il riconoscimento ai fini sportivi mediante l'affiliazione a una o più Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e che potranno operare quali reti associative per l'Associazione e dei quali si impegna a osservare Statuto, Regolamenti e delibere degli ordini superiori.
7. Il riconoscimento ai fini sportivi comporta altresì l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Coni, del CIP (Comitato Italiano Paralimpico), nonché agli Statuti e ai Regolamenti della Federazione o dell'ente o degli enti di promozione sportiva di affiliazione.
8. L'associazione per sé e per i propri tesserati:
 - 1) Riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare della Federazione Sportiva e/o della Disciplina Sportiva Associata e/o dell'Ente di Promozione Sportiva a cui è affiliata in rapporto alle attività sportive che intenderà svolgere;
 - 2) Si impegna a pagare le quote d'affiliazione e le quote di tesseramento stabilite dalla Federazione Sportiva e/o dalla Disciplina Sportiva Associata e/o all'Ente di Promozione Sportiva affiliante.
 - 3) Garantisce ai propri atleti e ai propri tecnici la possibilità di partecipare alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in Consiglio federale.
9. Si impegna a garantire l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle Federazioni Sportive Nazionali, Enti di promozione sportiva o Discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere, il contrasto all'abuso psicologico, all'abuso fisico, alla molestia sessuale, all'abuso sessuale, alla negligenza, all'incuria, all'abuso di matrice religiosa, al bullismo e al cyberbullismo, ai comportamenti discriminatori e all'abuso di mezzi di correzione con l'adozione di modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché di codici di condotta e la nomina del responsabile (D.Lgs. 36/2021 e del D.Lgs. 39/2021).
10. In virtù della sua storia legata al tennis agonistico e amatoriale Piemontese e Italiano l'associazione si impegna a tesserare presso la FITP tutti i propri associati.

A titolo esemplificativo e non tassativo, l'Associazione svolge le seguenti attività e potrà:

- organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche e iniziative di promozione sportiva dilettantistica;
- promuovere l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche;
- promuovere iniziative culturali e ricreative;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre e rassegne;
- pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;
- realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi associativi, curandone la distribuzione;
- utilizzare siti Internet e/o strumenti multimediali affini e/o una radio;

- organizzare incontri, ritrovi, serate musicali e feste fra gli associati e partecipanti;
- presentare progetti sportivi, ricreativi, sociali e servizi per la collettività;
- condurre e gestire impianti sportivi;
- somministrare alimenti e bevande agli associati, tesserati e partecipanti;
- promuovere iniziative culturali e ricreative anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni, mostre e rassegne, incontri, ritrovi, serate musicali e feste;
- promuovere corsi, seminari e conferenze;
- dare attuazione a iniziative di promozione sportiva dilettantistica anche attraverso l'organizzare tornei, corsi, stage, gare sportive e la promozione di attività non agonistiche;
- realizzare progetti di solidarietà e iniziative di sostegno per le famiglie, per le fragilità economiche e sociali e le disabilità, supporto educativo e scolastico, attività laboratoriali, sostegno studio e accompagnamento, pre e post scuola, centri estivi, centri giovanili e altro anche in collaborazione con Istituzioni Pubbliche e Scolastiche, di altre associazioni e di professionisti qualificati;
- organizzare attività di turismo sociale;
- favorire la crescita culturale attraverso iniziative di formazione specifica realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole etc.;
- procedere alla creazione, organizzazione e gestione di spazi di aggregazione giovanile, all'interno dei quali i giovani possano esprimere la propria creatività e trovare ambiti di socializzazione;
- formazione professionale giornalistica.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. Analogamente rispetterà, per le attività sportive, i limiti di cui all'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e s.m.i.. L'organo di amministrazione sarà competente a determinare le attività diverse che potranno essere svolte.

ART. 4 – Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 5 – Emblema

1. L'emblema dell'Associazione è rappresentato da scritta identificativa costituita dalla denominazione dell'Associazione e dal proprio logo. Il logo è depositato presso la Camera di Commercio di Torino.

ART. 6 - Patrimonio, entrate e divieto distribuzione utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a. dal patrimonio minimo di 15.000 euro (quindicimila/00) ai sensi dell'articolo 22, comma 4, D.Lgs. 117/2017;
 - b. dai beni mobili, mobili registrati e immobili che pervengono a essa a qualsiasi titolo;
 - c. da elargizioni, erogazioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
 - d. dagli eventuali avanzi netti di gestione.

2. Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:
 - a. quote associative e corrispettivi per servizi istituzionali versati dagli associati e tesserati;
 - b. contributi e liberalità di associati, terzi, e di enti privati o pubblici;
 - c. sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e associati;
 - d. cessione di pubblicazioni a cura dell'Associazione nell'ambito della sua attività di divulgazione culturale;
 - e. proventi derivanti da attività diverse di cui al precedente articolo.
3. In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'associazione.
4. I versamenti degli associati non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
5. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota associativa da versarsi da parte degli associati, sia all'atto dell'adesione iniziale sia negli esercizi successivi.
6. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
7. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività statutarie o ad incremento del patrimonio.

ART. 7 – Associati

1. L'Associazione è a carattere aperto e non sono previste limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
2. Gli associati sono le persone fisiche che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. Gli associati si dividono nelle seguenti categorie: Benemeriti, Aderenti, Familiari, Giovani e Onorari.

La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione e non comporta l'acquisizione di alcun diritto sul patrimonio della stessa. La qualifica di associato è intrasmissibile.

Gli associati possono essere:

- a) Benemeriti: Hanno diritto di essere accolti in qualunque tempo come Soci benemeriti:
 - i giornalisti professionali che siano iscritti all' Associazione Stampa Subalpina, per il periodo in cui rivestono tale qualifica;
 - il Segretario, pro tempore, dell'Associazione Stampa Subalpina, promotrice della

costituzione;

- i giornalisti collaboratori iscritti all'Associazione Stampa Subalpina che non risultino iscritti ad altro ordine professionale se non a quello dei giornalisti.

b) Aderenti:

- Sono le persone che, in relazione alla loro attività e ai requisiti di moralità e di cultura, siano ritenute idonee a far parte della compagine sociale.

c) Familiari:

- i familiari dell'associato con esso conviventi.

d) Giovani:

- Rientrano in questa categoria gli associati che hanno meno di 30 anni.

e) Onorari:

- Sono le personalità che per meriti verso la Nazione, il Piemonte, la Città di Torino o la categoria dei giornalisti, vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. La nomina può essere conferita "ad caricam" o "ad personam". Nel primo caso essa si protrae per tutta la durata della carica, nel secondo per ogni esercizio sociale ed è rinnovabile alla scadenza per uguale periodo (anche più volte). Il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte è sempre inserito tra i soci onorari e viene invitato regolarmente ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 8 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

Tutti gli associati in regola con i loro doveri di cui al presente statuto hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

- 1) L'ammissione è deliberata dal Comitato di Presidenza su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'organo di amministrazione.
- 2) Il Comitato di Presidenza deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Il Comitato di Presidenza ha facoltà di chiedere parere consultivo al Collegio dei Probiviri entro i termini di 60 giorni.
- 3) Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto entro la data di scadenza annuale indicata dal Consiglio Direttivo;
 - morosità a causa di ritardi superiori ai sei mesi nel pagamento della quota associativa, tale esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo;
 - decesso dell'associato;

ART. 9 – Tesseramento

Il tesseramento è l'atto formale con il quale l'associato o una persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalle Federazioni Sportive Nazionali, della Disciplina Sportiva Associata e/o degli Enti di Promozione sportiva per i quali è tesserato.

Lo status di tesserato viene meno con il mancato rinnovo del tesseramento.

I tesserati non associati hanno diritti stabiliti degli Organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.

ART. 10 – Diritti degli associati

Gli associati hanno tra loro pari diritti.

1. Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo se in regola con il versamento della quota associativa;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'Associazione
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'organo di amministrazione.

E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Gli associati in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, a votare nelle assemblee, ad eleggere gli organi sociali e ad esservi eletti. Gli associati di minore età sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

ART. 11 – Doveri degli associati e dei tesserati non associati

Gli associati sono tenuti:

- a) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- b) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività sportive dilettantistiche richiesti dall'Associazione;
- c) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- d) ad osservare statuti, norme e regolamenti stabiliti dal CONI dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva e cui l'Associazione è affiliata;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Associazione e/o della Federazione sportiva nazionale e/o della Disciplina Sportiva Associate e/o dell'Ente di Promozione sportiva cui l'Associazione aderisce;
- f) a sostenere le attività e le finalità dell'Associazione;
- g) ad osservare il vincolo di giustizia sportiva previsto dalla Federazione sportiva nazionale e/o dalla Disciplina Sportiva Associate e/o dall'Ente di Promozione sportiva cui l'Associazione aderisce.

I tesserati associati e non associati sono tenuti:

- a) a osservare statuto e regolamento dell'Associazione;
- b) a osservare quanto previsto dall'art.15 del D.lgs 36/2021;
- c) ad osservare il vincolo di giustizia sportiva previsto dalla Federazione sportiva nazionale e/o dalla Disciplina Sportiva Associate e/o dall'Ente di Promozione sportiva cui l'Associazione aderisce.

ART. 12 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.
4. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
5. L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 13 - Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - Assemblea degli associati
 - Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)
 - Presidente
 - Comitato di Presidenza
 - Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017)
 - Collegio dei Probiviri
 - Commissioni di disciplina.
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo. Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non potrà essere pattuito compenso alcuno.

ART. 14 – Assemblea degli associati

1. L'Assemblea è composta dagli associati, è sovrana ed è il massimo organismo deliberativo dell'Associazione. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente. L'assemblea nomina il Segretario verbalizzante e, quando necessario, un collegio di scrutatori composto da tre associati.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'Associazione ha un

numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'Associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'Assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'Associazione in prima convocazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea sarà valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
12. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
13. Per la modifica dell'Art 29 dello Statuto l'Assemblea straordinaria dovrà deliberare con il voto favorevole del 95 (novantacinque) per cento degli associati.
14. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
15. Le sedute assembleari potranno anche svolgersi da "remoto" - con la conseguente espressione del voto - mediante mezzi di telecomunicazione o elettronici, a condizione che tutti gli associati possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario dell'adunanza.
16. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera su tutte le questioni che il Presidente, il Consiglio Direttivo, l'organo di controllo e gli associati (che dovranno indicarlo almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea) ritengano opportuno proporre, nonché su ogni altro argomento che interessi la vita dell'Associazione.

Art. 15 – Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 15 ad un massimo di 21 membri, eletti dall'Assemblea.

Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e i Vice Presidenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare, quando il Presidente lo ritiene necessario, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno cinque (5) giorni lavorativi prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno ventiquattro (24) ore prima della riunione. Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio Direttivo, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo se nominato.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione (video e audio, utilizzabili anche dai soggetti, diversi dai Consiglieri, ammessi alle riunioni del Consiglio stesso) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26 comma 5 del Dlgs 117/2017 viene attribuito il diritto all'Associazione Stampa Subalpina di nominare il segretario pro tempore quale componente del Consiglio che sarà inserito di diritto tra i membri del Consiglio Direttivo e permarrà in carica per la durata e con gli stessi diritti e doveri degli altri componenti del consiglio di cui farà parte.

Sono di competenza del Consiglio Direttivo la realizzazione delle finalità associative dell'Associazione e la conduzione dello stesso in ordine alla gestione ed amministrazione economica, finanziaria e disciplinare.

La carica di amministratore è incompatibile con qualsiasi altra carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e ove paralimpici, riconosciuti dal Cip.

La carica di Consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.

L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- elegge al suo interno il Presidente e il Comitato di Presidenza;

- amministra l'Associazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide se avvalersi di un direttore e procede alla sua nomina stabilendo compiti e compenso;
- decide sull'eventuale costituzione di singole sezioni;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
- emana i regolamenti e le disposizioni per le elezioni, per il funzionamento disciplinare e amministrativo dell'Associazione e dei diversi settori di attività;
- dà esecuzione alle decisioni delle Commissioni di Disciplina;
- fissa le quote sociali per l'esercizio successivo inclusa la quota di ammissione se ritenuta necessaria.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16 – Modalità di elezione dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)

L'elezione del Consiglio Direttivo avverrà sulla base di liste presentate dagli associati ai sensi dei successivi commi o dal Consiglio Direttivo uscente nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste dovranno essere depositate presso la segreteria dell'Associazione entro il ventesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Ogni associato potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di proporre le liste soltanto gli associati in regola con il pagamento delle quote associative, che insieme ad altri rappresentino almeno il 15% (quindi per cento) degli associati aventi diritto di voto. Unitamente alla lista presso la segreteria dell'Associazione dovrà essere depositato l'elenco degli associati proponenti con, accanto al nome di ciascun proponente, la firma apposta dal medesimo. Non sono ammesse deleghe per l'apposizione della firma da parte degli associati proponenti.

Ogni associato, avente diritto al voto, potrà votare una sola lista ed ogni singola lista deve essere composta da un minimo di 15 (quindici) e da un massimo di 21 (ventuno) associati, che vengono proposti quali candidati del nuovo Consiglio Direttivo.

In ogni caso, al fine di garantire la possibilità di una regolare continuità di gestione dell'Associazione, i componenti il Consiglio Direttivo uscente hanno la facoltà di redigere una propria lista da presentare all'Assemblea nel rispetto delle disposizioni statuarie previste dal presente articolo.

In caso di valida presentazione di più liste di candidati, il voto per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo deve avvenire in modo da garantire lo scrutinio segreto.

Dei risultati sarà data notizia negli 8 (otto) giorni successivi al termine precedente. Lo scrutinio delle schede elettorali sarà effettuato dal Comitato scrutatore designato ai sensi dell'art. 26 del presente Statuto.

La lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti otterrà i 2/3 dei seggi, la rimanenza dei seggi sarà assegnata tra tutte le liste concorrenti secondo una distribuzione proporzionale in base al numero di voti ottenuti. In ciascuna lista risulteranno eletti i candidati seguendo l'ordine di numerazione. Per l'elezione dei Consiglieri, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di Statuto. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile nel caso in cui abbia concorso all'elezione una sola lista. In caso di presenza di liste contrapposte, verrà chiamato il primo escluso della lista alla quale appartiene il Consigliere decaduto.

Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo venga meno per qualsiasi causa o ragione, si intende decaduto l'intero Consiglio, e dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo amministrativo.

ART. 17- Il Presidente – Vice Presidenti – Comitato di Presidenza

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto tra i membri dell'organo di amministrazione.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità).
3. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
4. In caso di assenza pro tempore del Presidente questi è sostituito temporaneamente, con funzione vicaria, dal vice Presidente più anziano di età.
5. I Vice Presidenti, in numero non inferiore a due (2), coadiuvano il Presidente e costituiscono con il medesimo il Comitato di Presidenza.
6. Il Comitato di Presidenza dispone per l'attuazione dello Statuto e dei regolamenti, delle deliberazioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, esamina e approva le domande di ammissione.
7. Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente ogni qual volta il Presidente stesso lo ritiene necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due Vice Presidenti con avviso da spedire con qualunque mezzo di comunicazione almeno due giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza.

ART. 18 - Segretario del Consiglio Direttivo

1. Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo ed è responsabile della segreteria. Questa è composta dagli uffici necessari per dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. E' responsabile del funzionamento burocratico della Società.

ART. 19 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice

civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'organo di controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 21- Risorse

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Associazione si dota di conti correnti stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'Associazione.

ART. 22 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio di cui al periodo precedente può essere differita, nei successivi 60 giorni che decorrono dal termine suindicato, per motivate ragioni indicate nell'avviso di convocazione.
5. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 23 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 24 – Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea. Per la loro elezione si applicano le medesime procedure previste per l'elezione del Consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla presentazione e al deposito delle liste. L'elezione di probiviri per l'eventuale integrazione del collegio sarà effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di Statuto.

Il Collegio dei Probiviri ha i seguenti compiti:

- designare tra i propri componenti gli scrutatori in numero non inferiore a tre e tra questi il Presidente del Comitato scrutatori. Allo scrutinio delle schede elettorali può assistere un solo rappresentante di lista;
- dirimere ogni controversia che possa insorgere tra gli associati per la quale non pende ancora procedimento disciplinare, in merito all'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti, fermi gli eventuali procedimenti disciplinari pendenti per scorretto comportamento;
- esprimere parere consultivo su ogni questione che il Consiglio Direttivo o il Comitato di Presidenza ritenessero di sottoporre al suo esame;
- dare parere consultivo al Comitato di Presidenza sulle domande di ammissione all'Associazione;
- in caso di provvedimento di espulsione di un associato, dare parere consultivo alle Commissioni di disciplina.

ART. 26 – Commissione di disciplina e sanzioni - procedimento

1. Le commissioni di disciplina esercitano la funzione disciplinare e di giustizia interna dell'Associazione sulle violazioni, da parte degli associati, del presente Statuto e dei regolamenti interni ed intervengono altresì in tutti i casi di scorretto comportamento morale, civile e sportivo degli associati stessi.

Le Commissioni di disciplina di I e di II grado si compongono ciascuna di tre membri effettivi e due supplenti.

Per la loro elezione si applicano le medesime procedure previste per l'elezione del Consiglio Direttivo.

La Commissione di I grado decide su segnalazione scritta del Comitato di Presidenza o del Consiglio Direttivo o su esposto di un associato e quella di II grado su impugnazione da parte dell'associato colpito dalla sanzione.

La Commissione di I grado ha l'obbligo di esperire un tentativo di conciliazione tra le parti.

Il Consiglio Direttivo provvede a dare esecuzione alle decisioni assunte dalle Commissioni di Disciplina.

I provvedimenti disciplinari possono essere:

- il richiamo: viene applicato in caso di lievi trasgressioni e non più di due volte nei confronti dello stesso trasgressore;

- la sospensione: di durata non inferiore a giorni dieci e non superiore ad un anno, è applicata dopo due richiami nell'arco di dodici mesi; anche in assenza di precedenti richiami, nei casi in cui la trasgressione sia più grave, la Commissione può disporre la sospensione. La Commissione può disporre altresì, a titolo cautelativo, la sospensione ove ravvisi, per la gravità dei fatti, la possibilità di una successiva espulsione. Nel caso della sospensione rimangono fermi gli obblighi dell'associato nei confronti dell'Associazione; la sospensione cautelare può essere disposta nei casi più gravi dal Presidente della Commissione di I grado con provvedimento succintamente motivato e con modalità esecutive immediate;
- l'espulsione: è applicata nei casi di gravi scorrettezze, incompatibili con le esigenze della convivenza sociale dell'Associazione, il procedimento deve garantire all'associato ad esso sottoposto ampia facoltà di difesa attraverso convocazione dello stesso con preavviso di otto giorni per consentirgli di fornire chiarimenti, ed esporre le proprie ragioni nonché con concessione di termine se richiesto – per difese scritte da presentarsi entro giorni quindici dalla chiusura dell'istruttoria.

Sentite le persone informate e tenuto conto delle eventuali difese, le Commissioni decidono a maggioranza i provvedimenti da adottare.

Le convocazioni ed ogni comunicazione anche del provvedimento saranno fatte pervenire al Socio e al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A.R. o pec mail.

Il ricorso avverso la decisione di I grado deve essere presentato a mezzo raccomandata A.R. o pec mail entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento disciplinare che si intende impugnare.

Qualora ricorrano i presupposti per sanzionare l'associato con l'espulsione, le Commissioni deliberano dopo aver sentito il parere consultivo del Collegio dei Probiviri.

Dello svolgimento del procedimento, chiarimenti e difese dell'associato e di quanto riferito dalle persone informate si redigerà sommario verbale sottoscritto dai dichiaranti e dal Presidente della Commissione.

L'associato espulso non potrà essere riammesso.

Tutti i provvedimenti sono provvisoriamente esecutivi dalla loro ricezione.

Tutte le sanzioni disciplinari devono essere comunicate alla Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Associata, Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata tramite il Comitato Regionale competente.

ART. 27 – Altre Commissioni

1. E' istituita la Commissione cultura presieduta da un Socio benemerito il cui incarico è di coordinare le attività promosse nella sede di corso Stati Uniti 27.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare speciali Commissioni a supporto dell'attività di amministrazione e gestione svolta dal Consiglio Direttivo, delegando loro determinati compiti nel quadro delle attività sociali, indicandone le rispettive attribuzioni. Di norma tali Commissioni saranno presiedute da uno dei Consiglieri in carica.

ART. 28 - Sezioni Agonistiche

1. L'Associazione ha facoltà di istituire Sezioni Agonistiche per le differenti discipline sportive che saranno eventualmente dotate di appositi regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo.

Per il loro funzionamento stanzierà, compatibilmente con il bilancio generale, i fondi per il loro funzionamento.

ART. 29 - Scioglimento

1. In caso di impossibilità o mancanza di risorse ai fini del perseguimento dei propri scopi, l'Assemblea straordinaria con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 14, delibererà lo scioglimento dell'Associazione. In sede di scioglimento verrà individuato il liquidatore o i liquidatori. Esperita la fase di liquidazione l'eventuale patrimonio residuo verrà destinato all'Associazione Stampa Subalpina A.s.d.

ART. 29-bis - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. Nel caso in cui, a compimento della delibera di scioglimento di cui all'articolo 14 del presente statuto, l'Associazione Stampa Subalpina A.s.d. risulti estinta o non iscritta al registro unico nazionale terzo settore o non iscritta al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, la devoluzione del patrimonio, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà effettuata a un'altra associazione di promozione sociale associazione sportiva dilettantistica, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 30 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente, nonché del D. Lgs n. 36 del 28 febbraio 2021 in quanto compatibile.
2. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 31 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, alle norme di legge e a qualsiasi altro provvedimento normativo in materia.

IN ORIGINALE FIRMATO:

PIETRO GARIBALDI

ROBERTO MARTINO NOTAIO

